

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SETTORE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA DI SOSPENSIONE

E ISTANZA EX ART. 151 CPC (FORME DI NOTIFICAZIONE ORDINATE DAL GIUDICE)

per conto di Musumeci Santo (MMSSNT69R30B287W), n. a Buscemi il 30.10.1969 e ivi res.te in via Cavour, 100, rappr.to e difeso, per procura speciale allegata (all.1), dall'avv. Domenico Nigro (NGRDNC63M16C351V), elett.te dom.to nel suo studio in Palazzolo A., via Roma, 208. Il sottoscritto dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al seguente domicilio digitale domenico.nigro63@avvocatisiracusa.legalmail.it

CONTRO

- Regione Siciliana, Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, Dip. Azienda Foreste, in persona dell'Assessore p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Catania si domicilia per legge ;
- Regione Siciliana - Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dip. Reg.le del Lavoro, Serv. XVII – CPI di Siracusa, in persona dell'Assessore p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Catania si domicilia per legge.

E NEI CONFRONTI

- INPS, Sede Generale e Sede di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappr.ti pt., elett.te dom.ti per la carica in Roma, via Ciro il Grande, 21 e Siracusa, c.so Gelone, 90

PREMESSE

Dalla normativa disciplinante gli effetti dello svolgimento del servizio militare sui pubblici concorsi e sull'avviamento al lavoro nel settore pubblico si evince il principio generale della rilevanza di detto periodo anche ai fini della formazione delle graduatorie, a prescindere se sia stato reso in costanza o meno di rapporto di lavoro, in servizio di ruolo e non, con graduatorie aperte o a esaurimento ovvero dall'esistenza di confliggenti previsioni di rango regolamentare che vanno disapplicate (" 14. Conforme a diritto è dunque la statuizione della Corte territoriale, che ha disapplicato, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, c. 6, D.M. n.44/2011 che consentiva rispetto alle graduatorie ad esaurimento la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro ", Cass., Sez. L., ord. n. 41895/2021).

Rilevando esclusivamente, ai fini in discorso, se il servizio militare sia stato svolto in ferma obbligatoria o volontaria (" Partendo dal presupposto che il servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile equiparato **sono sempre utilmente valutabili nei pubblici concorsi** con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, ciò che rileva ai fini dell'accertamento del diritto all'attribuzione del corretto punteggio nell'ambito delle graduatorie per pubblici concorsi non è se il servizio militare (e quello equiparato) sia stato prestato prima o durante il rapporto di lavoro, ma se tale servizio era obbligatorio o volontario, poiché solo nel primo caso lo stesso può essere valutato come prestato in costanza di rapporto ", Tribunale Roma, S.L., sentenza n.8052 del 21.9.23).

Detto principio è perfettamente noto alle Amministrazioni antagoniste, contandosi migliaia di provvedimenti che riconoscono, per il personale di ruolo, la rilevanza del servizio militare ad ogni effetto giuridico, economico e previdenziale (all.2) : è singolare, a tale riguardo, osservare (cfr. all. 2) che la Regione Siciliana è solita prima negare e successivamente - transitati i lavoratori dai ruoli a tempo determinato a quelli indeterminato – riconoscere l'anzianità di servizio connessa all'espletata leva obbligatoria, sebbene l'assoluta identità di soggetti, datore di lavoro e mansioni tra i due periodi di lavoro !

Non è superfluo ricordare che costituisce jus receptum, discendente dalla D.C. 1999/70/CE e dell'allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che nessuna discriminazione può



sussistere tra lavoratori “ comparabili “ a seconda che svolgano attività a tempo determinato o indeterminato in assenza di “ motivazioni oggettive “ che giustificano il comportamento disparitario.

Infine, si precisa che Codesta Sezione, in vicenda del tutto simmetrica e sovrapponibile alla presente (proc. 2491/21 RG – 361/24 RS – Gdl cons. F. Favale – Busso / Regione Siciliana), per quelle che sono le informazioni del sottoscritto, si è espressa in senso favorevole alle ragioni dell’odierno ricorrente (cfr. all. 6, pag. 3, interl. 15).

F A T T O

Il ricorrente svolge attività lavorativa, a far data dal 1987, alle dipendenze della Regione Siciliana, Ass. Regionale Territorio e Ambiente, come operaio forestale (101^{sta}) a tempo determinato nel settore antincendio (all.3).

In tale contesto lavorativo è stato costantemente discriminato, sotto il profilo giuridico ed economico, rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, senza alcuna valida giustificazione.

Da ultimo, la Regione Siciliana, e, segnatamente, gli Assessorati controparte, in sede di aggiornamento della graduatoria annuale per l’avviamento al lavoro degli operai forestali a t.d. (distretto Noto- Monte Lauro) hanno prima riconosciuto e poi negato qualsiasi rilevanza al servizio di leva obbligatorio reso dal ricorrente dal 26.4.1989 al 22.4.1990 (all.4).

Più esattamente, con una prima graduatoria, datata 6.4.24, al ricorrente veniva riconosciuto e valutato l’espletato servizio militare, tant’è che, per effetto del punteggio attribuitogli per detto servizio di leva, era inserito in graduatoria, per il presente anno, come operaio 151^{sta} (all.5).

Quindi, a seguito di nuovo aggiornamento della graduatoria, datato 10.7.24, l’interessato veniva retrocesso, senza alcuna motivazione, nell’elenco degli operai 101^{sti}, in conseguenza della mancata valutazione del servizio militare, con conseguente sottrazione del punteggio precedentemente assegnato (all.6).

Con il presente atto si contesta l’aggiornamento della graduatoria da ultimo formata datata 10.7.2024 e se ne chiede la riforma in relazione alla posizione del ricorrente, con corretta valutazione, ad ogni fine giuridico, economico e previdenziale, dell’anno del servizio militare di leva obbligatorio espletato.

D I R I T T O

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE (D.C. 1999/70/CE CLAUSOLA 4)

Il comportamento serbato dalle Amministrazione controparti che negano al lavoratore a tempo determinato ogni beneficio discendente dall’espletamento del servizio militare, mentre lo riconoscono, per ogni aspetto, al dipendente a tempo indeterminato (cfr. all.2), costituisce una palese violazione dei principi discendenti dalla D.C. 1999/70/CE e dell’allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (“ [Principio di non discriminazione (clausola 4)] : 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ; 2. [...] ; 3 [...] ; 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive “).

Si ricorda che, in applicazione di detta disposizione, la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 22.12.2010 (proc. riuniti n. 444/09 e 456/09), ha chiarito che al “ principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, [...] al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.[...], **dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza** ” .



Considerato che il comportamento discriminatorio posto in essere dalla Regione Siciliana non appare giustificato “ da motivazioni oggettive “, appare ineludibile l'accoglimento del presente motivo di doglianza.

VIOLAZIONE DELL'ART. 52 COSTITUZIONE E DEGLI ART. 2050 E 2052 DEL D. LGS. 66/2010

L'art. 52 della Costituzione, precisata la sacralità della difesa della Patria, a corrispettivo dell'originaria obbligatorietà del servizio di leva, ha espressamente previsto che l'adempimento di tale dovere non può essere di pregiudizio per le posizioni lavorative dei cittadini.

Il principio ha conosciuto varie applicazioni legislative, sia di ordine generale (“ 1. Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico “, art. 20 L. 958/1986, ora abrogato) che settoriale (“ Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti “, art. 485,c.7, d.lgs. 297/1994).

Il riferito principio ha oggi stabile e generale collocazione agli artt. 2050 e 2052 del d.lgs. 66/2010 (“ 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici “, art. 2050; “ Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico “, art. 2052).

La portata delle riferite norme, per effetto di importanti sentenze del giudice di legittimità, trova oggi generalizzata applicazione, anche in via analogica, in tutti i campi e per ogni profilo del settore pubblico, non solo in ambito di contenzioso scolastico (Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, **e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010** “, Cass. S.L. 8586/2024; 5679/2020; 5854/2017).

Pertanto, alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza esistente sul punto, appare inevitabile l'accoglimento anche del presente motivo di gravame della graduatoria, atteso la palese violazione della normativa richiamata.

ISTANZA DI SOSPENSIONE INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669 SEXIES COMMA 2 C.P.C.

Alla stregua di quanto sopra argomentato appare necessario l'emanazione di una preventiva misura cautelare da adottarsi possibilmente inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies, comma 2, cpc, in quanto, in difetto di tempestivo intervento, la graduatoria impugnata spiegherà tutti i suoi effetti in pregiudizio del lavoratore anche per gli anni a venire sino alla definizione della vicenda.

Nel merito della domanda cautelare si osserva, per quanto riguarda il periculum, che la ricorrenza delle gravi e circostanziate ragioni è da ravvisarsi nel fatto che il passaggio alla fascia dei 151^{sti} comporta per il ricorrente un immediato ed apprezzabile incremento della sua condizione economica, passando dall'attuale reddito sottosoglia di povertà (€ 8.830,90) ad un



reddito più dignitoso (€13.202,63): sottraendosi, in tal modo, alla mortificante ultratrentennale condizione di disagio economico a cui il cui il datore di lavoro l'ha condannato (all.7). Altresì, il riconoscimento dell'anzianità di servizio, per l'approssimarsi dei tempi di pensionamento del lavoratore, ha notevoli refluenze sulla posizione dello stesso, sia in termini di incremento dell'anzianità contributiva, quindi, di maggior importo del rateo pensionistico che di accesso anticipato alla pensione (lavori usuranti).

Per quanto concerne il fumus, questo è chiaramente evidenziato e fondato sui reiterati profili di illegittimità dell'atto impugnato, che costituisce l'ennesimo inammissibile comportamento discriminatorio tenuto dal datore di lavoro a danno dei lavoratori forestali a t.d. in violazione di norme nazionali e sovranazionali e di consolidati ed irreversibili principi di diritto di ordine generale.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto nell'interesse

C H I E D E

che On.le Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, voglia, nel merito, per le ragioni espresse in premessa, ritenere e dichiarare illegittimo e discriminatorio il comportamento di controparte che nega qualsiasi rilevanza al servizio di leva obbligatorio espletato dai lavoratori forestali a tempo determinato, disconoscendo la correlata anzianità di servizio maturata ai fini della formazione delle graduatorie per l'avviamento al lavoro, e, per gli effetti, dichiarare nulla ovvero annullare o disapplicare la graduatoria impugnata limitatamente alla parte in cui non viene riconosciuto al ricorrente il detto beneficio. Con conseguente ordine agli Uffici preposti di riformulazione della graduatoria nonché con il riconoscimento di ogni connesso beneficio stipendiale, previdenziale e contributivo, ivi compresa la quota parte di indennità di disoccupazione perduta. Vinte le spese da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipante. Salvis iuris. Si attesta che il presente procedimento è di valore indeterminato e non viene versato alcun contributo unificato, stante l'allegata attestazione sul reddito posseduto dal lavoratore non superiore ai limiti di legge.

Si allegano i seguenti documenti: 1)- procura speciale ; 2)- dds riconoscimento servizi di leva lavoratori di ruolo; 3)- certificato storico di occupazione ; 4)- foglio concedo illimitato; 5) graduatoria del 6.3.24; 6)- graduatoria del 10.7.2024; 7)- buste paga anno 2023; 8)- Cass, Lav. n.41894/21; 9)- attestazione reddituale, carta di identità e codice fiscale.

Palazzolo Acreide, addì 3.8.2024

avv. Domenico Nigro

ISTANZA EX ART. 151 CPC

Si formula istanza all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro competente, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet degli Assessorati aditi o degli Uffici sottoposti che provvederanno, nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie, alla detta incombenza attesa l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che possono assumere tale qualità.

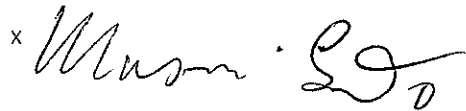
Palazzolo A.,lì 3.8.2024

avv. Domenico Nigro

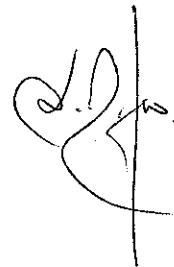


PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto, Musumeci Santo (MMSSNT69R30B287W), n. a Buscemi il 30.10.1969 e ivi residente in via Cavour, 100, nomino e costituisco quale mio difensore e procuratore speciale l'avv. Domenico Nigro al fine di promuovere ricorso ex art. 700 cpc contro la Regione Siciliana Ass. T. e A. e Ass. Lavoro -CPI SR avanti il Tribunale di Siracusa Settore Lavoro. A tal fine conferisco al predetto ogni potere di legge compreso quello di svolgere la mediazione, transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali, motivi aggiunti ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, chiedere la trattazione scritta, assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale nonché promuovere qualsiasi mezzo di gravame, nessuno escluso, elegge domicilio in Palazzolo Acreide, via Roma, 208. Dichiaro di essere stato edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, comunque, parametrati alle tariffe vigenti, e, nell'ipotesi di richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con la presente assevero l'esattezza dei dati reddituali forniti e m'impegno a comunicare ogni variazione rilevante al predetto fine. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento; di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto; di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita tramite avvocato disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto dl. Altresì dichiaro di avere avuto comunicazione degli obblighi discendenti dall'applicazione del decreto n. 101/18 (cd. RDPR) e che tutti i dati informatici e cartacei relativi al procedimento in oggetto saranno eliminati alla conclusione dell'incarico e trattati esclusivamente dal sottoscritto avvocato, con modalità che assicurano l'integrale protezione dei dati personali. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, c. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. Palazzolo Acreide, addì 3.8.2024

x 

Il sottoscritto, avv. Domenico Nigro, certifica l'autografia della superiore firma.
Palazzolo Acreide, addì 3.8.2024





TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro

R.G. n. 3256/2024

letto il ricorso che precede ;

1) quanto al ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. in corso di causa:

ritenuto che non sussistono i presupposti per l'emissione di un decreto d'urgenza *inaudita altera parte*, fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 25.09.2024 ore 09.05 in punto per la trattazione della sola domanda cautelare in corso di causa ex art. 700 cpc, con termine per la notifica fino al 9.9.2024;

2) quanto al merito:

considerato il gravoso carico di ruolo complessivo;

tenuto conto del numero di cause calendarizzate per cui è già stata fissata la prima udienza;

rilevato che occorre garantire adeguati spazi per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte a ruolo e per la trattazione urgente dei procedimenti cautelari, nonché tenuto conto del carattere prioritario delle cause di impugnazione dei licenziamenti con richiesta di reintegra (cfr. art. 441 *bis* c.p.c., secondo cui *"La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto"*);

considerato che il carico di ruolo complessivo ha subito un ulteriore aggravamento, in seguito al trasferimento ad altro Ufficio della d.ssa Urso, con decorrenza dal 03.11.2022;

che, infatti, con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 7730/U del 03.11.2022 di segnalazione di proposta di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale ai fini della sostituzione della d.ssa Urso alla sezione lavoro (trasferita in altro Ufficio con decorrenza dal 03.11.2022), è stato disposto – tra l'altro – che: *"... 2) I procedimenti cautelari, i reclami, le cause ex art. 28 Stat. Lav., i procedimenti sommari sottoposti al rito "Fornero", le cause di opposizione ad ordinanza "Fornero" e le controversie di impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra, di nuova iscrizione, saranno assegnati uno per ciascuno ai giudici togati (dott. Favale, dott. Gurrieri, dott. Pittera) e, stante le particolare natura dei beni e degli interessi coinvolti e i profili di urgenza, non potranno essere delegati al GOP, salvo che per l'espletamento dell'eventuale istruttoria...."*; 5) *I procedimenti cautelari, le cause ex art. 28 Stat. Lav., i procedimenti sommari sottoposti al rito "Fornero", le cause di opposizione ad ordinanza "Fornero" e le controversie di impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra, già pendenti sul ruolo della dott.ssa Urso, saranno trasmessi dal GOP dott.*



Marescalco al Presidente della I sez. civ., il quale provvederà ad assegnarli uno per ciascuno, secondo i vigenti criteri tabellari, ai giudici togati (dott. Favale, dott. Gurrieri, dott. Pittera), che provvederanno a trattarli, istruirli e deciderli...” e che “...7) Le cause quinquennali ed ultraquinquennali, pendenti alla data odierna sul ruolo della dott.ssa Urso (ovverosia quelle iscritte prima dell'anno 2017 ed incluso l'anno 2017), saranno trasmesse dal GOP dott. Marescalco al Presidente della I sez. civ., il quale provvederà ad assegnarle una per ciascuno, secondo i vigenti criteri tabellari, ai giudici togati (dott. Favale, dott. Gurrieri, dott. Pittera) che provvederanno a trattarle, istruirle e deciderle...”;

letto il provvedimento del Presidente del Tribunale n. 1573/int. del 03.11.2022, con cui è stato disposto che, in attesa del prescritto parere del Consiglio Giudiziario sulla sopra indicata segnalazione di variazione tabellare del 3.11.2022, “*si provveda in conformità di quanto disposto nella segnalazione di cui in premessa*”;

preso atto che il Consiglio Giudiziario di Catania, nella seduta del 30.11.2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole in relazione alla sopra indicata segnalazione di variazione tabellare del 3.11.2022;

considerato che il carico di ruolo complessivo ha subito un ulteriore notevole aggravamento, in ragione della circostanza che la d.ssa Vetta, subentrata nel ruolo ex d.ssa Urso in data 6.6.2023, dalla fine di luglio 2023 è stata in astensione per maternità ed è rientrata in servizio con decorrenza dal 5.4.2024;

che, infatti, con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 1436/int. del 15.9.2023 di segnalazione di proposta di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale ai fini della gestione del ruolo della d.ssa Vetta (la quale appunto è, come si legge nel provvedimento presidenziale, “*in congedo obbligatorio per maternità e non è prevedibile quando il suddetto magistrato rientrerà in servizio*”), è stato in particolare disposto che “*Con riferimento al ruolo scoperto della d.ssa Vetta, si ripristinano i criteri tabellari già adottati prima della copertura, da parte del suddetto magistrato, del posto rimasto vacante a seguito del trasferimento della dr.ssa Viviana Urso, con i necessari adattamenti quanto al nominativo del giudice (ora riferito alla d.ssa Vetta) e alla situazione di scopertura del ruolo (anziché del posto)*”;

che, dunque, con il sopra richiamato provvedimento del Presidente del Tribunale n. 1436/int. del 15.9.2023 sono stati integralmente ripristinati i criteri tabellari già previsti con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 7730/U del 03.11.2022 di segnalazione di proposta di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale ai fini della sostituzione della d.ssa Urso alla sezione lavoro (trasferita in altro Ufficio con decorrenza dal 03.11.2022), criteri tabellari già specificamente richiamati sopra e da intendersi qui interamente trascritti;



che è stato altresì previsto che “...Le cause quinquennali ed ultraquinquennali, pendenti alla data odierna sul ruolo della dott.ssa Vetta (ovverosia quelle iscritte prima dell'anno 2018 ed incluso l'anno 2018), saranno trasmesse dal GOP dott. Marescalco al Presidente della I sez. civ., il quale provvederà ad assegnarle una per ciascuno (secondo i vigenti criteri tabellari, partendo dal giudice con minore anzianità di servizio) ai giudici togati (dott. Favale, dott. Gurrieri, dott. Pittera) che provvederanno a trattarle, istruirle e deciderle...”;

letto il provvedimento del Presidente del Tribunale n. 1450/int. del 20.09.2023, con cui è stato disposto che, in attesa del prescritto parere del Consiglio Giudiziario sulla sopra indicata segnalazione di variazione tabellare del 15.9.2023, “si provveda in conformità di quanto disposto nella segnalazione di cui in premessa”;

ritenuto, pertanto, che non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata, anche al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente il ruolo e di esperire in modo più completo e proficuo le attività e gli incombenti processuali prescritti per la prima udienza (comparizione personale delle parti, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione ed eventuale proposta transattiva);

fissa l'udienza di discussione nel merito per il giorno 29.01.2025 ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;

dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto alle Amministrazioni resistenti;

vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale degli Assessorati, autorizza tale forma di notifica, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati;

ordina a parte ricorrente il deposito di copia cartacea di tutta la documentazione allegata almeno cinque giorni prima dell'udienza cautelare, in considerazione del tipo e del numero dei documenti depositati, nonché della natura e della complessità della controversia;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la formazione di un sub fascicolo (da inserire all'interno della causa di merito) relativo al solo procedimento cautelare.

Siracusa, 09/08/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Filippo Favale



